

REGOLAMENTO (CEE) N. 2331/89 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo 18 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio⁽¹⁾ ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare burro dalla Nuova Zelanda a condizioni speciali durante il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1989;

considerando che il Consiglio non era stato in grado di concludere in tempo un nuovo regime di importazione per un periodo più lungo; che, per evitare un'interruzione delle importazioni, esso ha concesso con il regolamento (CEE) n. 1856/89⁽²⁾, una nuova autorizzazione temporanea dal 1° gennaio al 31 luglio 1989;

considerando che per le stesse ragioni conviene prorogare l'autorizzazione temporanea fino al 30 settembre 1989;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1989.

« 1. Il presente regime si applica nel periodo 1° gennaio 1984 — 30 settembre 1989.

I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti:

- 83 000 t nel 1984,
- 81 000 t nel 1985,
- 79 000 t nel 1986,
- 76 500 t nel 1987,
- 74 500 t nel 1988,
- 55 875 t per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1989. »

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Anteriormente al 30 settembre 1989, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione sul mantenimento del regime derogatorio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 1.